STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
Dimensione Impresa
CONSULENZA AZIENDALE
TRIBUTARIA SOCIETARIA E DEL LAVORO

Dott. ANDREA PALLA
commercialista
revisore contabile

Dott. FRANCESCO PIERINI
revisore contabile
consulente del lavoro

Dott. ANTONIO PIERINI
commercialista
revisore contabile
consulente del lavoro

Dott. DANIELE PERONDI
giurista d'impresa
consulente del lavoro

Circolare per la clientela

STOP AI PAGAMENTI IN CONTANTE DELLE RETRIBUZIONI

A partire dal 1° luglio 2018 non sarà più possibile per i datori di lavoro il pagamento in contanti degli stipendi. E' quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018.
Come detto sopra la norma stabilisce che a partire dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti, non potranno più procedere al pagamento in contanti della busta paga di lavoratori dipendenti e parasubordinati. Il fine della norma è quello di contrastare il comportamento fraudolento attraverso il quale si consegna al lavoratore una busta paga, ma il pagamento della retribuzione è più basso.

Il pagamento della busta paga potrà avvenire solo tramite banca o ufficio postale come di seguito indicato:

- **bonifico** su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite **assegno bancario o circolare**; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

La Firma della busta paga e non costituirà prova del pagamento
Oltre allo stop del pagamento in contanti degli stipendi la norma fissa anche un altro principio. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce in alcun caso prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione spettante.

A chi si applica il divieto di pagamento in contanti della busta paga?
Il divieto di pagamento in contanti della busta paga vale, per espressa volontà della norma, per tutti i rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto. Quindi è applicabile:

- contratti a tempo pieno e part-time;
- rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato;
- ai contratti di apprendistato;
- a tutte le altre forme di lavoro flessibile (contratto a chiamata, job sharing ecc.)
- ai soci lavoratori di cooperative con contratti subordinati.
  La norma è infine applicabile ai committenti di collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co).

  Viceversa, sempre per espressa previsione della norma, il divieto di pagamento della retribuzione in contanti non si applica:

- nella Pubblica Amministrazione;
- nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Sanzioni applicabili ai contravventori.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni è punibile infatti con la sanzione amministrativa pecuniaria **da 1.000 euro a 5.000 euro**.

Cordiali saluti

Studio Prof.le Ass.to Dimensione Impresa - Via di Capiteta, 22 - c.a.p. 56121 Ospedaletto (Pisa)
tel. 050.985490 – fax 050.985491 – mail info@studime.it - pec: studime@pec.cgn.it
www.studiodimensioneimpresa.it